

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 698

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SAPORITO, VALENTINO, ALLEGRINI,
BALBONI, CARUSO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE
ANGELIS, FLUTTERO, MARTINAT, MENARDI, MUGNAI,
PONTONE, RAMPONI, SELVA e TOFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2006

**Disposizioni riguardanti il personale del Corpo di polizia
penitenziaria**

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stata autorizzata l'assunzione in via definitiva degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura di circa milleduecento unità.

Dalla graduatoria conseguente, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2004, recante norme per l'individuazione dei requisiti e modalità di assunzione previste dall'articolo 3, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono rimaste escluse circa cento unità.

Peraltro, non è stato possibile incorporare gli ausiliari dei successivi quattro contingenti degli anni 2004-2005 (circa cinquecento unità) che sono stati congedati alla fine dell'anno 2005.

Tale evento ha determinato, di fatto, un decremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria di circa seicento unità. Va osservato che la Polizia penitenziaria, peraltro, non potrà più usufruire dell'apporto di

duemila unità di ausiliari in servizio di leva, perché lo stesso è stato abolito dal 1° gennaio 2006.

In tale quadro, con nota protocollo numero 113270 del 23 marzo 2004, il dipartimento dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto della situazione di gravissima emergenza degli istituti penitenziari, ha richiesto l'autorizzazione al dipartimento della funzione pubblica, all'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria di 2.372 unità di personale con riferimento alla complessiva carenza di organico (riferita anche ai ruoli sovrintendenti ed ispettori) presente alla data del 31 dicembre 2003.

Tanto premesso, appare urgente la necessità di intervenire ancora in sede legislativa al fine di consentire una ulteriore deroga al blocco delle assunzioni, onde consentire il recupero di altre seicento unità di polizia penitenziaria.

Si evidenzia che l'assunzione in premessa avverrà a costo zero poiché saranno sfruttate le vacanze organiche dei ruoli superiori e specificatamente dei sovrintendenti e ispettori fino al completo riassorbimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'anno 2006, in deroga al disposto della legge 23 agosto 2004, n. 226, sulla sospensione della leva, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo della polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per le assunzioni, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 50, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzative, con decreto del Ministero della Giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni.

